



UNIVERSITÀ DI PISA



**Accordo quadro di collaborazione
tra
l'Università di Pisa
e
l'Istituto Italiano di Studi Germanici**

L'Università di Pisa (di seguito denominata Università) CF 80003670504 con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempo, Prof. Paolo Maria Mancarella autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico n.69 del 19.3.2021 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n.120 del 12.3.2021

e

l'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "IISG"), codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente, prof. Luca Crescenzi

di seguito le Parti se intese congiuntamente

premesso che

1. l'Università, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha come fine l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze, per concorrere al progresso culturale, civile ed economico del Paese. A tale scopo promuove e attiva forme di collaborazione con altri enti per organizzare e sostenere la libera ricerca e valorizzare la diffusione dei saperi e della cultura nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori.
2. l'IISG ha tra le sue finalità lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua

tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere (art. 2 co. 1, lett. a dello Statuto);

3. le Parti hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere;

dichiarando detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo di cooperazione

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri o ulteriori accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Articolo 2 - Ambiti di collaborazione

Le Parti, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione finalizzata a definire progetti e programmi condivisi, anche in ambito di didattica e formazione, che possano essere eventualmente presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali.

2

Articolo 3 – Modalità di attuazione

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui al precedente articolo 2 potranno essere stipulati appositi accordi attuativi tra l'Università e l'IISG. Tali accordi dovranno contenere:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. la durata dell'azione, programma o progetto;
3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
4. eventuali spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento dell'azione.

Articolo 4 – Ulteriori impegni

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 5 – Risultati generati dalle attività condivise

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 6 – Collaborazione con altri soggetti

Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 7 - Durata, recesso e modifiche

Il presente accordo, perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, entrerà in vigore dalla data di apposizione dell'ultima firma e avrà validità di mesi 36 (trentasei) con la possibilità di rinnovo per ugual periodo.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo o della proroga annuale, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del presente accordo-quadro, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 9 – Spese contrattuali

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il presente accordo – concernente esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica – non ha contenuto

patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è a carico di entrambe le Parti. L'imposta verrà assolta in modalità virtuale dall'Università di Pisa sulla base dell'autorizzazione n. 27304 del 7.06.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pisa.

Articolo 10 - Definizione controversie

Le Parti concordano nel definire amichevolmente eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e attuazione del presente accordo quadro. Nel caso in cui ciò non sarà possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Pisa.

Il Rettore

dell'Università di Pisa

Prof. Paolo M. Mancarella

Il Presidente

dell'Istituto Italiano di Studi Germanici

Prof. Luca Crescenzi